



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 861

Data 05.08.2022

P.O. 1 Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 88

Data 05.08.2022

OGGETTO	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE XXXXX, IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1548/11 R.G.N.R., CONCLUSOSI CON SENTENZA ESECUTIVA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA N. 698/17 R.S. MOD.30, EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - I SEZIONE PENALE - II COLLEGIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA PROT. N. 47048/26.10.2017 ED IMPEGNO DI SPESA
----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 63 del 07.12.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Affari Generali" al Dr. Giuseppe Pullara, inquadrato nella categoria C, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il D.P.R. 03.02.2017, con il quale è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il comma 1, dell'art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm..

Premesso che:

- con nota del 19.07.2011 – assunta agli atti il 21.07.2011 al prot. n. 34326 -, il Sig. XXXXX – dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Favara – ha comunicato di essere stato sottoposto ad indagine nell'ambito del procedimento penale in oggetto, per il compimento di un atto del proprio ufficio e, comunque, nell'adempimento del servizio;
- nella medesima nota il predetto dipendente ha indicato, quale proprio legale di fiducia, l'Avv. YYYYYY e ciò ai sensi dell'art. 67, comma 1, D.P.R. 13.05.1987, n. 268 e dell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000, articoli che disciplinano la rimborsabilità delle spese legali sostenute in ragione di procedimenti penali subiti da dipendenti ed ha invitato l'Amministrazione comunale a volere esprimere il consenso previsto dal citato art. 28 sulla suddetta nomina;
- con nota prot. n. 35051 del 27.07.2011, l'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco pro tempore, ha comunicato al dipendente sopra menzionato il proprio consenso alla nomina del suddetto professionista quale legale di fiducia del medesimo dipendente, precisando che l'Ente avrebbe assunto ogni onere derivante dal procedimento penale in argomento se:
 - a) i fatti o gli atti di causa fossero risultati connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio;
 - b) fosse stata accertata l'insussistenza del conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza;
 - c) non fosse stato accertato dolo o colpa grave a carico del dipendente in parola nel procedimento penale di che trattasi;
 - d) il giudizio si fosse concluso con sentenza assolutoria con formula piena;
- nella medesima nota, l'Amministrazione comunale ha comunicato di riservarsi la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella che sarebbe stata emessa dall'avvocato a seguito della prestazione professionale resa ed ha precisato che, a tal fine, si sarebbe potuta spingere anche oltre l'eventuale parere espresso sulla medesima parcella dall'Ordine professionale competente e ciò per le motivazioni meglio ivi riportate; ha comunque precisato che la parcella si sarebbe dovuta calcolare ai minimi tariffari;
- con nota prot. n. 47048 del 26.10.2017, il dip. XXXXX, in relazione al procedimento penale in oggetto, ha comunicato di essere stato assolto come da sentenza n. 698/17, emessa dal Tribunale Penale di Agrigento ed ha chiesto il rimborso delle spese di difesa sostenute, ammontanti a € 52.339,00, come da fattura n. 24 del 20.10.2017, emessa dal legale di fiducia, Avv. YYYYYY;
- *omissis 1*;
- *omissis 2*;
- con nota prot. n. 30030 del 28.06.2019, il dip. XXXXX ha inoltrato al Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 formale sollecito di rimborso delle spese legali in argomento;
- con nota prot. n. 31717 del 09.07.2019, il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 dell'Ente ha preliminarmente richiesto al dip. XXXXX – al fine di consentire l'istruttoria dell'istanza di rimborso in argomento – la trasmissione di copia della sentenza definitiva del procedimento penale in parola, comprensiva di motivazione;

- detta copia è stata inoltrata dal dip. XXXXX al predetto Responsabile di P.O. con nota prot. n. 32024 dell'11.07.2019;
- *omissis 3*;
- *omissis 4*;
- con nota prot. n. 41983 del 23.09.2019, il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 – in relazione all'istanza di rimborso spese legali in parola - ha richiesto al dip. XXXXX la produzione della fattura dell'avvocato incaricato, debitamente quietanzata;
- con e-mail del 29.07.2020 – agli atti il giorno successivo al prot. n. 27409 – il dip. XXXXX ha trasmesso copia della richiesta inoltrata dall'Avv. YYYYYY al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento di vidimazione di congruità della parcella del 24.07.2017, inerente il procedimento in oggetto, provvista di copia del relativo parere del 24.07.2020, espresso dal medesimo Consiglio dell'Ordine nella seduta del 19.10.2017, parere con il quale è stato ritenuto congruo l'onorario di € 35.913,60, oltre spese, diritti e rimborso forfettario per l'opera professionale prestata dall'Avv. YYYYYY, nell'interesse del Sig. XXXXX;
- con nota prot. n. 30511 del 13.08.2021, il dip. XXXXX ha, tra l'altro, sollecitato il rimborso delle spese legali di cui in oggetto richiedendo, al contempo, gli interessi legali e moratori, maturati e maturandi, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta;
- con nota prot. n. 33111 del 06.09.2021, il Responsabile *pro tempore* della Posizione Organizzativa n. 1 dell'Ente ha informato il dip. XXXXX che l'attività istruttoria inerente la richiesta di rimborso spese in argomento non si è potuta ultimare, a causa della mancata produzione della fattura quietanzata da parte dello stesso dipendente; si è infine respinta la richiesta degli interessi sopra riportati, in quanto il mancato esito dell'istanza di rimborso è imputabile esclusivamente alla omessa produzione documentale appena menzionata (fattura quietanzata);
- con nota prot. n. 39227 del 13.10.2021, il dip. XXXXX ha, tra l'altro, trasmesso copia delle seguenti fatture, debitamente quietanzate, in acconto e a saldo dei compensi dovuti all'Avv. YYYYYY per l'attività professionale di difesa prestata in favore del medesimo dipendente nel procedimento penale in oggetto e per un totale onnicomprensivo di € 52.401,00:
 - a) fattura n. 21 del 19.12.2013 dell'importo complessivo di € 3.172,00;
 - b) fattura n. 15 del 20.11.2014 dell'importo complessivo di € 6.344,00;
 - c) fattura n. 18 del 20.12.2015 dell'importo complessivo di € 6.344,00;
 - d) fattura n. 16 del 09.10.2016 dell'importo complessivo di € 3.172,00;
 - e) fattura n. 24 del 20.10.2017 dell'importo complessivo di €12.688,00;
 - f) fattura n. 22 del 27.12.2018 dell'importo complessivo di € 6.344,00;
 - g) fattura n. 07 del 27.07.2021 dell'importo complessivo di €14.337,00;
- con nota prot. n. 44609 del 17.11.2021, il Responsabile della P.O. n. 1 – constatato che agli atti d'ufficio, oltre alle fatture appena elencate (per un importo complessivo di € 52.401,00), risultava essere stata prodotta anche la fattura allegata dal dip. XXXXX alla suddetta nota prot. n. 47048 del 26.10.2017, per l'importo di € 52.339,00 e che quest'ultima riportava lo stesso numero e data della fattura di cui alla precedente lettera e), ma un importo diverso – ha richiesto al dip. XXXXX di fornire chiarimenti in merito, nonché di esprimersi con precisione sull'effettivo ammontare dell'importo oggetto dell'istanza di rimborso;
- con PEC dell'8.12.2021 – agli atti il giorno successivo al prot. n. 47907 – l'Avv. YYYYYY ha chiarito che le somme regolarmente fatturate a XXXXX, quali competenze pagate dal medesimo per l'attività difensiva nel procedimento penale in oggetto sono pari a € 52.401,00, come risultanti dalle sette fatture precedentemente elencate dalla lettera a) alla lettera g); il predetto avvocato ha inoltre chiarito che il documento allegato dal dip. XXXXX alla predetta nota 47048 del 26.10.2017 è stato denominato "Fattura n. 24 del 20/10/2017" solo erroneamente e per mero disguido, trattandosi invece di un semplice riepilogo del totale delle somme in questione, oggetto della vidimazione di congruità dell'Ordine degli avvocati;
- con PEC del 20.12.2021 (agli atti al prot. n. 49931/21.12.2021) e del 31.12.2021 (agli atti in pari data al prot. n. 51340), rispettivamente l'Avv. YYYYYY e l'Avv. ZZZZZZ – del medesimo studio legale – hanno, tra l'altro, inviato apposita proposta volta a transigere l'importo delle spese legali che l'Ente sarebbe tenuto a rimborsare al dip. XXXXX a seguito dei seguenti procedimenti penali a carico del dipendente

medesimo per compiti inerenti il suo ufficio all'interno dell'Ente: procedimento penale avanti al Tribunale di Agrigento n. 1548/11 R.G.N.R., n. 3286/12 e n. 5550/19, nonché n. 1634/21 (quest'ultimo, in vero, tuttora in corso di definizione e il cui esito ancora non si conosce);

- in particolare, nelle suddette PEC, lo studio legale ha, tra l'altro, proposto al Comune di Favara di transigere il debito dell'Ente per le spese legali dovute a seguito dell'imputazione del proprio dipendente XXXXX nei quattro procedimenti penali sopra riportati alle seguenti condizioni: da una parte si è manifestata la disponibilità a rinunciare a pretendere i compensi dovuti dall'Ente, per la causale appena menzionata, limitatamente alle spese legali riferite ai procedimenti penali nn. 3286/12, n. 5550/19 (spese legali quantificate dal predetto studio – ai medi tariffari - in complessivi € 25.000,00 circa, di cui circa € 9.000,00 relativi al procedimento penale n. 3286/12) e n. 1634/21 (le cui spese legali non sono state quantificate); dall'altra, si è richiesto all'Ente – a fronte della suddetta rinuncia – di procedere alla “liquidazione del compenso del Procedimento 1548/11” entro la fine dell'anno 2021 “quanto meno in una quota significativa, ed entro il 10 gennaio per la rimanente parte”;
- con PEC del 03.01.2022 (agli atti al prot. n. 247/05.01.2022), i predetti Avv.ti YYYYYY e ZZZZZ, hanno proceduto a integrare e sintetizzare la proposta transattiva sopra menzionata, richiedendo che il suddetto pagamento dei compensi inerenti il procedimento penale n. 1548/11, avvenisse entro la seconda decade di gennaio 2022;
- con PEC del 18.01.2022 – agli atti il giorno seguente al prot. n. 2329 -, il dipendente XXXXX – in riscontro ad apposita nota prot. n. 464/05.01.2022, inoltrata allo stesso dall'Ente, contenente, tra l'altro, la richiesta di chiarimenti sulla proposta transattiva in parola – ha comunicato di aderire in modo pieno e di far proprie in ogni parte le precedenti note prot. nn. 49931/10.12.2021, 50612/27.12.2021, 51340/31.12.2021, 247/05.01.2022; ha pertanto sintetizzato le condizioni di cui alla predetta transazione procedendo alla sottoscrizione delle stesse, unitamente agli Avv.ti YYYYYY e ZZZZZ;
- la medesima proposta transattiva – firmata dai tre soggetti appena menzionati - è stata trasmessa, altresì dagli Avv.ti YYYYYY e ZZZZZ, con PEC del 19.01.2022, agli atti in pari data rispettivamente al prot. n. 2390 e 2387;
- con PEC prot. n. 5232 del 07.02.2022, è stata inoltrato - ai sensi dell'art. 10 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni -, al dipendente XXXXX (e, per conoscenza, allo studio legale degli Avv.ti YYYYYY e ZZZZZ), preavviso di rigetto parziale dell'istanza di rimborso spese processuali, prot. n. 47048 del 26.10.2017, integrata e rettificata secondo quanto sopra riportato;
- in particolare, con la predetta PEC, è stato comunicato che, a seguito delle risultanze dell'attività istruttoria - posta in essere ai fini dell'accertamento del diritto del predetto dipendente ad ottenere il rimborso spese in parola e dell'eventuale liquidazione di dette spese se ed in quanto dovute – non è possibile accogliere per l'intero ammontare di € 52.401,00 la suddetta richiesta, ma solo limitatamente a € 4.963,93 e ciò per le motivazioni meglio indicate nella medesima PEC, che – per migliore intelligenza - si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- nella PEC sopra citata, è stato, altresì, informato il dip. XXXXX del diritto – esercitabile entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della stessa PEC - di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, volte a confutare quanto rappresentato nella medesima PEC. E' stato, altresì, specificato che, in caso di presentazione di osservazioni da parte del predetto dipendente, del loro eventuale mancato accoglimento si sarebbe dato ragione nella motivazione del provvedimento finale;
- con PEC del 17.02.2022, agli atti del Comune di Favara il giorno successivo al prot. n. 7029, l'Avv. YYYYYY – legale difensore del dip. XXXXX, nel procedimento in oggetto – ha prodotto osservazioni sulla citata nota prot. n. 5232/07.02.2022, osservazioni che, sinteticamente, hanno avuto per oggetto:
 - a) segnalazione di errori materiali riportati nel conteggio di cui alla predetta nota, relativi alla fase istruttoria;
 - b) puntualizzazioni sul ruolo della vidimazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e sulla interpretazione dell'art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- nella medesima PEC il predetto avvocato ha comunicato, altresì, che avrebbe proceduto ad inviare ulteriore comunicazione ai fini di illustrare la corretta interpretazione dell'art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- con PEC del 23.02.2022, agli atti del Comune di Favara il giorno successivo al prot. n. 7919, l'Avv. YYYYYY ha comunicato che imminente (“nell'arco di un paio di giorni”) avrebbe completato le

controdeduzioni in ordine alle “errate interpretazioni concernenti il calcolo dei minimi tariffari da parte di questo Comune” e, contestualmente, ha trasmesso un’altra sentenza relativa ad un altro procedimento penale relativo a soggetti estranei all’Ente, in cui vi erano più imputati; ha, altresì, rappresentato che, nel caso di cui alla sentenza ivi allegata, il giudice aveva disposto la liquidazione delle spese processuali applicando l’aumento del 20% relativo al numero degli imputati; ha inoltre allegato lo stralcio del verbale del 02.03.2017 della “conferenza di servizi per la stipulazione del Protocollo di Gestione delle pratiche relative alla liquidazione delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili” del Tribunale di Agrigento;

- con PEC del 09.03.2022, agli atti dell’Ente al prot. n. 10186/10.03.2022, l’Avv. ZZZZZ ha inoltrato apposita comunicazione a firma dell’Avv. YYYYYY contenente il completamento del riscontro del preavviso di rigetto parziale di cui alla nota prot. n. 5232/07.02.2022 anzidetta, nonché ulteriori controdeduzioni alla stessa; ha sostanzialmente insistito per la spettanza degli aumenti di cui all’art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014 per tutti gli imputati e le parti civili del procedimento di cui all’istanza in oggetto;
- con PEC del 04.05.2022 (agli atti dell’Ente al prot. n. 18778/04.05.2022), integrata con PEC del 9.05.2022 (agli atti dell’Ente il giorno seguente al prot. N. 19420), l’Avv. YYYYYY ha inoltrato apposito quesito – inviato per conoscenza anche al Comune di Favara - per l’ottenimento di un chiarimento utile rispetto all’iter del pagamento del rimborso spese agli imputati assolti nel Procedimento Penale definito con la Sentenza di assoluzione del Tribunale Collegiale di Agrigento n. 698/17 RS;
- con PEC dell’11.05.2022 (agli atti dell’Ente al prot. n. 19928/12.05.2022), l’Avv. YYYYYY ha trasmesso il riscontro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento alla richiesta di parere sopra esposta del 10.05.2022, prot. n. 1796 ed ha provveduto a commentarne il contenuto, a supporto delle proprie tesi sostenute con le note sopra riportate circa la spettanza degli aumenti previsti dall’art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014 per il numero degli imputati e delle parti civili;
- con PEC del 15.05.2022 – agli atti al prot. n. 20378 del 16.05.2022 -, l’Avv. YYYYYY ha trasmesso nota finale e conclusiva con descrizione dettagliata delle modalità di calcolo della parcella forense secondo la normativa vigente, anche a seguito del chiarimento fornito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, indicando in € 17.222,71, l’importo che l’Ente è tenuto a rimborsare per le spese legali di cui in oggetto al dip. XXXXX;
- con PEC del 25.05.2022 – agli atti in pari data al prot. n. 22043 -, l’Avv. YYYYYY ha trasmesso un’altra proposta transattiva a questo Ente, con la quale ha sostanzialmente precisato che, ove dovesse intervenire il rimborso al proprio dipendente XXXXX, per le causali indicate in oggetto, della somma di € 17.222,71 (che il medesimo avvocato ha asserito essere corrispondente alla parcella in parola, calcolata secondo le tariffe minime, così come auspicato dall’Ente), lo stesso rinuncerà a pretendere il pagamento di circa 2/3 della somma originariamente richiesta con la nota in oggetto e pari a € 52.339,00;
- è ampiamente decorso il termine di cui all’art. 10 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, indicato nella suddetta PEC prot. n. 5232 del 07.02.2022.

Tutto ciò premesso,

VISTO l’art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000, che testualmente recita come segue:

1. *L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*
2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
3. *La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.*

VISTA l’istanza di rimborso spese legali prot. n. 34326/21.07.2011 (agli atti dell’ufficio contenzioso comunale) e preso atto della tempestività (considerato che la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, riporta la data del 07.06.2011) con la quale il dipendente ha provveduto ad informare l’Ente della sussistenza del giudizio penale a carico dello stesso, nonché dell’avvenuta comunicazione preventiva della nomina del legale di fiducia con l’indicazione del

relativo nominativo, affinché l'Ente potesse esprimere il comune gradimento sulla predetta nomina, previa verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi;

VISTA la nota prot. n. 35051 del 27.07.2011 (agli atti dell'ufficio contenzioso comunale), con la quale l'Ente si è espresso favorevolmente sul nominativo del legale di fiducia nominato dal predetto dipendente, ai fini della difesa nel procedimento penale in oggetto;

VISTI gli atti d'ufficio inerenti il procedimento di che trattasi e ravvisata l'insussistenza di alcun conflitto di interesse tra l'Ente ed il dipendente, anche tenuto conto del fatto che nulla è stato sollevato in merito, all'atto della manifestazione, da parte dell'A.C., del comune gradimento del legale difensore nominato dal dipendente;

VISTA la sentenza n. 698/17 R.S. Mod.30, emessa dal Tribunale di Agrigento – I sezione Penale – II Collegio e rilevato che, tra gli imputati, è presente anche il dip. XXXXX, in ordine al reato *omissis 5*;

RILEVATO che l'imputazione sopra riportata è chiaramente connessa ai compiti propri d'ufficio demandati al predetto dipendente dall'A.C. e che, pertanto, sussiste immedesimazione organica ovvero piena imputazione delle azioni compiute dal dipendente medesimo all'Ente di appartenenza;

RILEVATO, altresì, dalla disamina della predetta sentenza e della posizione del dip. XXXXX che lo stesso – secondo quanto riportato a pag. 75, II comma della sentenza medesima è stato mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli, per non avere commesso il fatto e che, pertanto, detta sentenza risulta pienamente assolutoria nei confronti del dip. XXXXX;

PRESO ATTO dell'insussistenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto al procedimento di responsabilità penale in argomento, atteso, tra l'altro, che, a pag. 73, II comma della medesima sentenza viene riportato che *omissis 6*;

TENUTO CONTO che – da informazioni assunte per le vie brevi dal Servizio Personale del Comune di Favara - il dip. XXXXX non risulta coperto dall'assicurazione di cui all'art. 43, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 e, pertanto, risultano applicabili le previsioni di cui al predetto art. 28 del medesimo CCNL;

VISTE le seguenti fatture, emesse dall'Avv. YYYYYY a carico del dip. XXXXX per le prestazioni professionali rese in difesa dello stesso nel procedimento penale in oggetto- provviste di quietanza -, fatture il cui importo complessivo ammonta a € 52.401,00:

- fattura n. 21 del 19.12.2013 dell'importo complessivo di € 3.172,00;
- fattura n. 15 del 20.11.2014 dell'importo complessivo di € 6.344,00;
- fattura n. 18 del 20.12.2015 dell'importo complessivo di € 6.344,00;
- fattura n. 16 del 09.10.2016 dell'importo complessivo di € 3.172,00;
- fattura n. 24 del 20.10.2017 dell'importo complessivo di €12.688,00;
- fattura n. 22 del 27.12.2018 dell'importo complessivo di € 6.344,00;
- fattura n. 07 del 27.07.2021 dell'importo complessivo di €14.337,00;

VISTA la parcella del 24.07.2017 (trasmessa dal dipendente con e-mail del 29.07.2020, come meglio sopra riportato), emessa dall'Avv. YYYYYY e provvista di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per un onorario di € 35.913,60, oltre spese, diritti e rimborso forfettario e, pertanto, per l'importo complessivo di € 54.402,25 (comprensivi di spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%), parcella dalla quale è possibile evincere tutte le singole fasi giudiziali seguite dal legale difensore, nonché le tariffe applicate dallo stesso che risultano le seguenti:

- prima fase - Udienza GUP rito ordinario: mediazione tra la fascia tariffaria media con la fascia massima, per un importo di € 16.522,00, oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;
- seconda fase - Dibattimento avanti al Tribunale: fascia tariffaria massima, per un importo complessivo di € 19.504,00, oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;

PRESO ATTO che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento ha, sostanzialmente, vidimato la parcella emessa dall'Avv. YYYYYY al suo assistito (nonché dipendente comunale, XXXXX) per gli importi riportati dal professionista nella stessa, risultando una lievissima discrepanza tra l'importo riportato nel parere di congruità (pari a € 35.913,60) e l'importo riportato in parcella (pari a € 36.026,00, scaturente dalla somma di € 16.522,00 e € 19.504,00, come meglio sopra riportati);

CONSIDERATO, altresì, che l'entità del rimborso deve essere determinata nei limiti dello strettamente necessario, trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica (Corte dei Conti Liguria, n. 38 del 30.03.2020);

RICHIAMATA, in merito, la suddetta nota prot. n. 35051 del 27.07.2011, con la quale l'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco pro tempore, sin dall'inizio del giudizio in parola, ha precisato al dip. XXXXX che la parcella si sarebbe dovuta calcolare ai minimi tariffari;

CONSIDERATO che nessuna contestazione da parte del dipendente risulta agli atti d'ufficio, in merito a quanto riportato nella suddetta nota prot. n. 35051/2011, se non successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso in oggetto;

PRESO ATTO che l'importo (pari a € 52.401,00), il cui rimborso è stato richiesto dal dipendente, è di gran lunga superiore ai suddetti minimi tariffari, essendo pressoché identico all'importo di € 54.402,25, di cui alla suddetta parcella dell'Avv. YYYYYY, vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, parcella calcolata, secondo quanto ivi chiaramente riportato:

- per i compensi inerenti la prima fase - udienza GUP rito ordinario -, "attraverso la mediazione tra la fascia tariffaria media, sempre aumentata per il numero delle parti con la fascia massima";
- per i compensi inerenti la seconda fase - dibattimento avanti al Tribunale -, attraverso la fascia massima tariffaria, sempre aumentata per il numero delle parti presenti al processo;

RILEVATO, sempre dalla mera lettura della parcella dell'Avv. YYYYYY, che il suddetto "aumento per il numero delle parti del processo", cui l'Avv. YYYYYY fa riferimento, si ritiene essere stato effettuato, ai sensi dell'art. 12, comma 2 (sebbene, nella parcella, l'avvocato abbia erroneamente fatto riferimento - probabilmente a causa di un mero refuso - all'art. 14, comma 2, peraltro inesistente) del tariffario forense vigente *ratione temporis* ovvero il tariffario di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, così come rettificato con Decreto 12 aprile 2016, n. 61 (le rettifiche intervenute con il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 non erano ancora intervenute essendo la parcella stata emessa il 24.07.2017);

Considerato che detta presunzione è stata confermata nella PEC del 10.03.2022, prot. n. 10399 dell'11.03.2022, dell'Avv. YYYYYY;

RICHIAMATO il predetto art. 12, comma 2 del D.M. n. 55/2014 che testualmente recita:

" 2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro piu' parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.";

RICHIAMATO, altresì, il suddetto preavviso (prot. n. 5232/07.02.2022) di rigetto parziale dell'istanza in oggetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che quivi si intende integralmente riportato e trascritto (Allegato 1), preavviso con cui, sostanzialmente, si è comunicato al dipendente che non è possibile accogliere per l'intero ammontare di € 52.401,00 la richiesta di rimborso spese in parola, ma solo limitatamente a € 4.963,93 e ciò per le motivazioni meglio indicate nel medesimo preavviso;

TENUTO CONTO che il calcolo del predetto importo è scaturito dall'applicazione dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 vigente *ratione temporis*;

RILEVATO che, ai sensi della normativa appena richiamata, i compensi per le fasi processuali seguite dal professionista, calcolate ai minimi tariffari risultano, pertanto, ammontare a:

- prima fase - Udienza GUP rito ordinario:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 405,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 297,00
Fase decisionale	€ 675,00
Sommano	€ 1.737,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 260,55
sommano	€ 1.997,55
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 79,90
Totale Imponibile	€ 2.077,45
IVA 22% su Imponibile	€ 457,04
Totale onnicomprensivo	€ 2.534,49

- seconda fase - Dibattimento avanti al Tribunale Collegiale:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 225,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 405,00
Fase decisionale	€ 675,00
Sommano	€ 1.665,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 249,75
sommano	€ 1.914,75
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 76,59
Totale Imponibile	€ 1.991,34
IVA 22% su Imponibile	€ 438,09
Totale onnicomprensivo	€ 2.429,43

Preso atto che il dip. XXXXX e/o lo studio legale difensore dello stesso ha presentato – nelle note anzi citate - delle contestazioni sull'esattezza di detti calcoli, riportando riferimenti generici al D.M. n. 55/2014;

Considerato che le suddette contestazioni hanno portato ad una disamina più approfondita del predetto decreto, disamina dalla quale è emerso che la determinazione dei compensi inerenti l'attività penale – quale quella oggetto del presente provvedimento - è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti, del medesimo decreto e non dall'art. 4;

Visto l'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che lo stesso individua i minimi tariffari nei medi tariffari diminuiti del 50% e ciò anche per la fase istruttoria;

Ritenuto necessario, pertanto, rimodulare il predetto calcolo rettificando i compensi sopra indicati per la fase istruttoria secondo quanto meglio appreso riportato:

- prima fase - Udienza GUP rito ordinario:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 405,00

Fase introduttiva del giudizio	€ 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 495,00
Fase decisionale	€ 675,00
Sommano	€ 1.935,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 290,25
Sommano	€ 2.225,25
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 89,01
Totale Imponibile	€ 2.314,26
IVA 22% su Imponibile	€ 509,14
Totale onnicomprensivo	€ 2.823,40

- seconda fase - Dibattimento avanti al Tribunale Collegiale:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 225,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 675,00
Fase decisionale	€ 675,00
Sommano	€ 1.935,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 290,25
Sommano	€ 2.225,25
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 89,01
Totale Imponibile	€ 2.314,26
IVA 22% su Imponibile	€ 509,14
Totale onnicomprensivo	€ 2.823,40

Vista la suddetta copiosa corrispondenza inoltrata dallo studio legale sopra riportato, corrispondenza volta ad ottenere un rimborso in favore del dip. XXXXX per la causale sopra esposta, che comprenda anche gli aumenti ex art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014, oltre ai minimi tariffari di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Precisato e ribadito che il presente provvedimento è volto al riconoscimento e alla conseguente quantificazione della somma da corrispondere al dipendente dell'Ente per le motivazioni sopra riportate e ciò indipendentemente dagli importi il cui pagamento il professionista incaricato dal dipendente medesimo ha legittimamente ritenuto di pretendere dal proprio assistito per l'attività svolta in favore di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che la parcella emessa dal professionista sia o meno provvista di vidimazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e considerato, comunque, che detta vidimazione riguarda la congruità della parcella e non anche quella dell'importo dovuto dall'Ente al proprio dipendente;

Ritenuto, pertanto – alla luce di quanto riportato nella nota prot. n. 35051 del 27.07.2011 sopra esposta (con la quale è stato chiaramente ed inequivocabilmente comunicato al dipendente interessato che il rimborso delle spese in parola da parte dell'Ente sarebbe intervenuto ai minimi tariffari) - di non potere accogliere i rilievi presentati dallo studio legale sopra indicato a tal fine e, consequenzialmente, di non potere accogliere, per l'intero ammontare, la richiesta di rimborso spese legali del dipendente e di procedere alla riduzione di detto rimborso, secondo quanto, più avanti specificato;

VISTO il D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., recante Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 28 del predetto CCNL e per le motivazioni sopra riportate, di riconoscere il diritto del dipendente ad ottenere un rimborso delle spese processuali dallo stesso sostenute

nell'ambito del procedimento penale in oggetto ed alla luce della sentenza pronunciata dal Tribunale Penale di Agrigento a definizione dello stesso e di potere accogliere – seppur solo parzialmente e nei limiti dell'importo complessivo di € 5.646,80 (pari alla somma degli importi calcolati ai minimi tariffari e meglio riportati nei prospetti di cui sopra) - l'istanza avanzata dal dip. XXXXX, prot. n. 47048 del 26.10.2017 (successivamente integrata e rettificata secondo quanto meglio sopra menzionato);

RITENUTO NECESSARIO, ai fini del predetto rimborso, così per come accoglibile, impegnare sul bilancio comunale la somma occorrente alla sua liquidazione, ovvero € 5.646,80;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.13800, articolo 1, denominato “Liti, arbitraggi e consulenze” del bilancio comunale, e sono sufficientemente capienti;

DATO ATTO altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento, nonché altri dati che possono consentire l'individuazione del dipendente; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati nel presente provvedimento e i dati identificativi del soggetto interessato è allegata in forma digitale al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione;

Rilevata la propria competenza in materia

DETERMINA

- 1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di non accogliere le osservazioni (assunte agli atti del Comune di Favara al prot. n. 7029 del 18.02.2022 e al prot. n. 7919 del 24.02.2022) prodotte dal dip. XXXXX, per il tramite del proprio legale di fiducia, sul preavviso di rigetto parziale, prot. n. 5232 del 07.02.2022, dell'istanza di rimborso spese legali prot. n. 47048 del 26.10.2017 (così come successivamente integrata e rettificata secondo quanto analiticamente riportato nelle premesse del presente atto);
- 3) ai sensi dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000, di accogliere, parzialmente e nei limiti dell'importo complessivo di € 5.646,80 (diconsi euro cinquemilaseicentoquarantasei e centesimi ottanta), l'istanza avanzata dal dip. XXXXX, prot. n. 47048 del 26.10.2017 (così come successivamente integrata e rettificata secondo quanto analiticamente riportato nelle premesse del presente atto) e, pertanto, di riconoscere il diritto del dipendente ad ottenere – limitatamente all'importo sopra riportato - un rimborso delle spese processuali dallo stesso sostenute, in qualità di dipendente del Comune di Favara, nell'ambito del procedimento penale n. 1548/11 R.G.N.R., conclusosi con sentenza esecutiva di assoluzione con formula piena n. 698/17 R.S. Mod.30, emessa dal Tribunale di Agrigento – I sezione Penale – II Collegio;
- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	13800/1	Descrizione	Liti, arbitraggi, consulenze		
Intervento		Miss/Progr.	1/11	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Dip. XXXXX				

Causale	<i>Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente XXXXX, imputato nel procedimento penale n. 1548/11 R.G.N.R., conclusosi con sentenza esecutiva di assoluzione piena n. 698/17 R.S. Mod.30, emessa dal Tribunale di Agrigento – I sezione Penale – II Collegio</i>			
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.646,80	Frazionabile in 12

- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni - che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 8) di notificare il presente provvedimento al dip. XXXXX;
- 9) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale competente entro i termini di legge;
- 10) di dare atto altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento, nonché altri dati che possono consentire l'individuazione del dipendente; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati nel presente provvedimento e i dati identificativi del soggetto interessato è allegata in forma digitale al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione.

Favara, 05.8.2022

Il Responsabile della P. O. n. 1
Dott. Giuseppe Pullara



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 861

data 05.08.2022

P.O. 1 Area Affari Generali

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 88

data 05.08.2022

OGGETTO	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE XXXXX, IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1548/11 R.G.N.R., CONCLUSOSI CON SENTENZA ESECUTIVA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA N. 698/17 R.S. MOD.30, EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - I SEZIONE PENALE - II COLLEGIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA PROT. N. 47048/26.10.2017 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: .
----------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
 Dott. Alba Gerlando

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
6684	5.646,80	13800 - 1	2022
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.